



COMUNE DI CUNEO

SETTORE PROMOZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

UFFICIO MANIFESTAZIONI

**Servizio di fornitura e allestimento delle strutture
e predisposizione idoneo impianto elettrico
Fiera Nazionale del Marrone
– anno 2022 –**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Il Dirigente del Settore
Dott. Giorgio Musso

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Virginia Ghibaudo

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE E PREDISPOSIZIONE IDONEO IMPIANTO ELETTRICO FIERA NAZIONALE DEL MARRONE ANNO 2022

Capitolato speciale prestazionale per l'affidamento

CAPITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 — Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di fornitura, installazione e smontaggio di strutture coperte, allestimento di spazi espositivi e di assistenza tecnico—logistica connessi all'organizzazione e allestimento idoneo impianto elettrico della manifestazione denominata «Fiera Nazionale del Marrone».

La manifestazione avrà luogo nei seguenti giorni: 14-15-16 ottobre 2022

CODICE CUP (Codice Unico di Progetto): B25B22001510004

Articolo 2 — Tempi di realizzazione

Le operazioni di montaggio delle strutture dovranno essere programmate secondo il seguente calendario:

- Piazza Galimberti – inizio dalle ore 20.00 del martedì antecedente la manifestazione;
- Via Roma – inizio dalle ore 20.00 del martedì antecedente la manifestazione;
- Piazza Virginio – inizio dalle ore 7.00 del lunedì antecedente la manifestazione;
- Altre aree – inizio dalle ore 7.00 del lunedì antecedente la manifestazione;
- Ogni altra data di inizio lavori o diversa collocazione sarà concordata con l'organizzazione nella settimana antecedente la manifestazione.

Le prestazioni di cui trattasi sono funzionali alla realizzazione della manifestazione «Fiera Nazionale del Marrone» e pertanto le stesse dovranno essere ultimate improrogabilmente, salvo diversa indicazione del committente, entro e non oltre le ore 16.00 del giovedì antecedente la manifestazione.

La chiusura dei teli delle strutture (gazebo e padiglioni) dovrà avvenire in concomitanza al termine sopracitato.

Le operazioni di rimozione dovranno iniziare alle ore 23.00 della serata di chiusura della manifestazione, tenendo conto che le aree mercatali di Piazza Galimberti, Via Roma e Piazza Virginio dovranno essere rese utilizzabili in tempo utile per l'effettuazione delle operazioni di pulizia propedeutiche all'inizio delle operazioni mercatali previste per le ore 5.00 del martedì successivo alla manifestazione.

Articolo 3 — Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine — ivi compresa l'eventuale piattaforma aerea per installazione di manufatti o impianti che ne richiedano necessariamente l'uso —, mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio.

L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) ove l'amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa.

L'impresa dovrà inoltre garantire una costante flessibilità operativa, perseguendo — nell'esecuzione dei lavori di installazione delle strutture e degli impianti e nell'organizzazione dell'assistenza tecnico-logistica — la qualità del servizio, l'efficacia e l'efficienza degli interventi e l'ottimizzazione dell'organizzazione della manifestazione.

Nell'espletamento del servizio affidato l'impresa dovrà ispirare la propria presenza all'interno dell'impianto a principi di collaborazione verso il personale comunale e di discrezione e sensibilità nei confronti delle attività che in esso vengono svolte.

Articolo 4 — Oneri inerenti il servizio e le forniture affidate

Sono posti a carico dell'impresa gli oneri meglio di seguito indicati.

A.: FORNITURA DELLE STRUTTURE

a) Fornitura, montaggio, allestimento e smontaggio di strutture mobili idonee a ospitare gli espositori della Fiera individuate con la seguente tipologia e rese disponibili con gli allestimenti e i collegamenti a fianco di ognuna indicati e/o riepilogati nell' "**Allegato A**" al presente documento.

Le strutture devono essere conformi alle specifiche della UNI 13782/2006 e della EN 1991-1-4 e s.m.i.

Il numero delle strutture e/o degli arredi potrà subire modifiche:

- in più del 10%, arrotondato all'unità intera per eccesso, senza modifiche del valore dell'appalto;
- in meno del 10% che saranno compensate con eventuali modifiche, anche migliorative, che si rendessero necessarie e più funzionali all'allestimento.

In entrambi i casi l'appaltatore non potrà vantare ulteriori richieste economiche.

Per eventuali variazioni superiori od inferiori a tale percentuale (10%) al momento non prevedibili, il valore dell'appalto verrà rideterminato in percentuale rispetto all'eccedenza/deficienza sopra indicata.

La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre dettagliate planimetrie, secondo le indicazioni del committente che dovranno essere firmate da tecnico abilitato, con indicazione della dislocazione delle strutture e delle aree destinate agli espositori. Le stesse dovranno essere aggiornate di volta in volta secondo le necessità della committenza. Dopo l'assegnazione definitiva degli stand dovrà essere predisposta una planimetria definitiva sulla quale dovrà essere riportato il posizionamento dei singoli espositori rendendone così possibile l'individuazione.

Le planimetrie, sia quelle provvisorie sia quelle definitive, dovranno essere rese disponibili per il Comune di Cuneo sia a livello cartaceo in scala adeguata, sia su supporto informatico.

Le strutture dovranno essere ancorate solamente con pesi. È assolutamente vietato l'utilizzo di picchetti o altri strumenti di fissaggio che danneggino la pavimentazione.

Potrà essere richiesto il posizionamento di n. 1 struttura tipo "americana"; inoltre, a richiesta, la Ditta dovrà provvedere a sistemare gli striscioni forniti dal Comune di Cuneo.

Dovranno essere installati n. 5 blocchi di wc chimici nelle aree indicate sull'Allegato A per i quali sono richiesti interventi di pulizia giornalieri (in numero non inferiore a n. 6 interventi/giornalieri e tenendo conto degli orari di maggiore affluenza del pubblico) e la sanificazione degli stessi secondo le normative vigenti all'epoca in materia di contenimento della pandemia da covid-19.

b) Realizzazione allaccio acqua e scarico secondo le esigenze normative e/o dell'organizzazione che includono a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- birrifici,

- stand e/o spazi, sia su spazio pubblico aperto sia spazio pubblico chiuso, adibiti a cucina, preparazione e/o cottura, laboratori, attività similari, attività di vendita che necessitano di tale fornitura;

c) Fornitura e montaggio di targhe "frontalini" di eguali dimensioni riportanti i dati identificativi di ciascun espositore e il numero assegnatogli a caratteri chiari e di dimensioni leggibili. Le targhe dovranno essere ritenute idonee dall'amministrazione comunale e dovranno riportare il logo della fiera e a richiesta dell'Associazione di categoria di riferimento ed essere posizionati a cura della Ditta aggiudicatrice in modo tale da consentire l'individuazione immediata dell'espositore. Le targhe dovranno essere tutte fissate alle strutture entro le ore 16.00 del giovedì antecedente la manifestazione.

d) Smantellamento e rimozione di strutture, attrezzature e impianti al termine della manifestazione.

e) Installazione dell'impianto elettrico a servizio degli spazi espositivi come sopra definiti e per l'illuminazione delle aree fieristiche individuate dall'ente organizzatore.

f) Predisposizione delle necessarie pratiche amministrative finalizzate al conseguimento del collaudo delle strutture montate.

g) Predisposizione e consegna al Comune, entro il giovedì antecedente la manifestazione delle dichiarazioni di conformità delle strutture e della certificazione di corretto montaggio e sicurezza a firma di tecnici autorizzati.

h) Predisposizione, anche mediante l'intervento di tecnico abilitato qualora richiesto dalla normativa, di ogni adempimento previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. per quanto connesso all'installazione, all'utilizzo ed alla rimozione delle strutture e degli impianti come sopra definiti sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante da mancata "messa a norma" degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature installate.

i) Assistenza tecnico—logistica, con personale idoneo per professionalità e numero, per tutta la durata della manifestazione finalizzata a ovviare in tempo reale a eventuali problemi o disservizi e a garantire il corretto svolgimento della manifestazione.

l) Pulizia delle aree espositive, da effettuarsi al termine dell'installazione delle strutture e durante la manifestazione. I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti differenziati — a seconda della natura degli stessi — e depositati negli appositi contenitori della raccolta. È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari.

m) Prevedere idoneo servizio di vigilanza con almeno n. 2 persone su Piazza Galimberti, n. 2 su Via Roma e n. 1 su Piazza Virginio, per la tutela delle strutture e della merce allocata negli stand, gazebo e spazi espositivi e di vendita negli orari di non apertura al pubblico della fiera e precisamente:

- dalle ore 23 del giovedì alle ore 9 del venerdì;

- dalle ore 23 del venerdì alle ore 9 del sabato;

- dalle ore 23 del sabato alle ore 9 della domenica

- dalle ore 21.00 della domenica sino al termine delle operazioni di svuotamento degli stand da parte degli operatori.

n) Predisporre e mettere a disposizione del Comune di Cuneo il prezziario che evidenzia il costo unitario delle eventuali dotazioni aggiuntive per i singoli stand o spazi espositivi che dovessero essere necessari per gli espositori, dotazioni aggiuntive che verranno direttamente ordinate e pagate dai singoli espositori alla Ditta.

o) Tenere a disposizione un muletto con relativo autista per il carico/scarico merci a richiesta del committente e/o degli operatori e un operaio per gli interventi minimi necessari anche non previsti dal bando di gara continuativamente nella giornata del giovedì dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

p) Se necessario dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle Circolari del Ministero dell'Interno prot. n. 1991 del 7 giugno 2017, n. 11464 del 19 giugno 2017, n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017, n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 e s.m.i. a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, ove se ne presentasse la necessità, le normative per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19 vigenti al momento della manifestazione.

q) Ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato e che risulti con evidenza connesso all'organizzazione logistica del capitolato stesso.

B.: IMPIANTO ELETTRICO

Sono altresì posti a carico dell'impresa i seguenti oneri:

a) allestimento a norma di legge di idoneo impianto elettrico a servizio degli spazi espositivi e per l'illuminazione delle aree fieristiche individuate dall'ente organizzatore con esecuzione di idoneo allacciamento presso uno o più punti di consegna di energia elettrica. L'impresa dovrà provvedere al disbrigo di tutte le pratiche amministrative per i regolari contratti ed ai rapporti con l'ente erogatore di energia elettrica (Enel) per i sopralluoghi tecnici al fine di individuare le ubicazioni dei vari contatori. Gli eventuali importi delle fatture relative alle forniture temporanee a carattere straordinario dovranno essere preventivamente quantizzati dalla Ditta aggiudicataria la quale è tenuta ad anticipare alla Ditta erogatrice del servizio di energia elettrica (Enel) l'ammontare degli importi stessi.

Per l'allestimento dovrà essere predisposto a cura e spese dell'aggiudicatario apposito progetto redatto che attesti il rispetto delle seguenti norme: CEI 64-8; CEI 64-53; CEI 34-22; CEI 17-13; CEI 11-17; CEI 20-22; CEI 20-35; DM 19.08.1996 e s.m.i. e vigenti al momento della manifestazione.

In particolare:

- esecuzione delle linee di alimentazione per fornitura energia elettrica dei settori e delle varie aree espositive, con partenza da punti di consegna Enel nel numero necessario e comunque non inferiore a 6 con sviluppo di linee trifase con cavo butile tipo FG7;
- fornitura e posa in opera di centralini stagni completi di interruttori differenziali magnetotermici "Salvavita" trifase a protezione generale delle linee, aventi amperaggio adeguato al carico, e connessione degli stessi all'impianto di protezione di terra;
- fornitura e posa in opera delle linee di alimentazione per tutte le strutture espositive, complete di derivazioni e prese Cee per ogni singolo stand, collegamento di lampade alogene; fornitura e posa in opera di quadri di protezione generale completi di interruttori differenziali magnetotermici "Salvavita" e connessione degli stessi all'impianto di protezione di terra; messa in opera — per ciascuno spazio espositivo — di un punto di consegna di corrente con prese Cee o bivalente standard italiano;
- esecuzione di idonee linee di alimentazione a servizio di tutte le strutture e gazebo comprese quelle adibite a cucine, tensostrutture ed area ristorante; esecuzione delle connessioni all'interno della cabina sotterranea; fornitura e posa in opera di cavo antifiamma tipo butile FG7; fornitura e posa in opera di centralino stagno completo di idonei interruttori differenziali magnetotermici "Salvavita" a protezione generale delle linee;
- fornitura e posa in opera dell'impianto per il potenziamento dell'illuminazione delle aree espositive individuate dal Comune con esecuzione delle linee di alimentazione generale comandate da orologio e protette da quadri a tenuta stagna per l'accensione e lo spegnimento automatico degli impianti; installazione di non meno di 20 e non più di 30 proiettori agli ioduri metallici da 400W;
- fornitura e posa in opera di faretti, idonei per numero e potenza, per ciascun spazio espositivo;
- fornitura e posa in opera di idoneo impianto di illuminazione del portale d'ingresso, con posa in

- opera di non meno di 8 e non più di 10 fari agli ioduri metallici da 400W;
- fornitura e posa in opera delle linee di alimentazione complete di prese di corrente e impianto luce in corrispondenza dei “caldarrosta”;
- fornitura e posa in opera delle linee di alimentazione complete di prese di corrente e idoneo impianto luce in corrispondenza delle postazioni delle associazioni di volontariato sotto i portici del Palazzo comunale lato Largo Audiffredi;
- fornitura di idoneo generatore a servizio supplementare degli stands destinati alla ristorazione in Piazza Virginio, comprensiva di adeguata assistenza tecnica e reperibilità di personale addetto per tutta la durata della manifestazione;
- fornitura di idoneo generatore a servizio supplementare del padiglione destinato alla ristorazione in Piazza Galimberti, comprensiva di adeguata assistenza tecnica e reperibilità di personale addetto per tutta la durata della manifestazione;
- e quanto altro di necessario;

b) predisposizione delle necessarie pratiche amministrative finalizzate al conseguimento del collaudo dell'impianto elettrico;

c) predisposizione, anche mediante l'intervento di tecnico abilitato qualora richiesto dalla normativa, di ogni adempimento previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. connesso all'installazione, all'utilizzo e alla rimozione delle strutture e degli impianti come sopra definiti, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante da mancata “messa a norma” degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature installate;

d) assistenza tecnica, con personale idoneo per professionalità e numero, per tutta la durata della fiera finalizzata a avviare in tempo reale ad eventuali problemi o disservizi ed a garantire il corretto svolgimento della manifestazione;

e) rimozione, al termine della manifestazione, dell'impianto elettrico e di tutte le infrastrutture messe in opera dall'impresa connessi alla fiera;

f) ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato e che risulti con evidenza connesso all'organizzazione logistica descritta all'articolo 1.

C.: MONTAGGIO STRISCIONI

Saranno a carico dell'impresa il montaggio e lo smontaggio di n. 3 striscioni pubblicitari – tutti forniti dal Comune – previ accordi con lo stesso. Presumibilmente le postazioni saranno:

1. striscione posto sull'americana in Via Roma;
2. dello striscione/tesata in corso Nizza all'altezza dell'incrocio con corso Dante;
3. dello striscione in Via Roma (in direzione di Via Santa Maria) indicante l'area “ristorazione di Piazza Virginio”.

L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare tutte le prestazioni sopra indicate in stretto accordo con il personale del Comune preposto all'organizzazione della manifestazione, al quale solo compete l'attività di direzione e coordinamento delle operazioni di allestimento degli spazi espositivi e di ogni altra operazione finalizzata alla organizzazione della fiera.

L'impresa non potrà utilizzare, senza il previo assenso del Comune di Cuneo, aree della fiera, percorso fiera e/ o limitrofe ad essa, per il deposito di attrezzature, casse, ecc.

Articolo 5 — Competenze e oneri a carico del Comune

Il Comune mette a disposizione presso l'Ufficio Manifestazioni - a mero titolo esemplificativo - le piantine indicanti le ipotesi di dislocazione dell'area fieristica. Considerato che le aree e le dislocazioni delle strutture saranno diverse rispetto all'anno precedente, la Ditta aggiudicataria

dovrà, in adesione alle indicazioni del Comune di Cuneo, predisporre la documentazione cartografica delle aree espositive e provvedere ai necessari adeguamenti che si rendessero necessari.

Articolo 6— Assegnazione di spazi espositivi

L'assegnazione degli spazi espositivi è di esclusiva competenza del Comune, al quale compete altresì la determinazione delle tariffe di concessione dei predetti spazi, secondo le indicazioni stabilite annualmente dalla Giunta comunale.

Capitolo II Obblighi a carico dell'impresa

Articolo 7 — Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 — comma 1 — del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"].

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 — comma 7 — del Codice per la garanzia provvisoria.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

Articolo 8 — Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

Articolo 9 — Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento del servizio. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata all'appaltatore.

Articolo 10 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

L'appaltatore è tenuto contrattualmente ad effettuare i servizi e le forniture di cui al presente bando.

Articolo 11 — Competenze e oneri dell'appaltatore

L'appaltatore deve assicurare tutte le prestazioni che il Comune di Cuneo ritiene necessarie per la funzionalità del servizio nei tempi richiesti.

Articolo 12 — Autorizzazioni, licenze e permessi

L'aggiudicatario incaricato dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato e le normative vigenti contemplano.

Capitolo III

Rapporti fra impresa appaltatrice e amministrazione comunale

Articolo 13 — Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

La ditta appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio.

Articolo 14 — Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimale di € 5.000.000 unico e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) con massimale di € 5.000.000 e limite di € 2.500.000 per ogni prestatore di lavoro contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto. Tali polizze dovranno inderogabilmente prevedere l'estensione della garanzia per fatto del/dei subappaltatori e la garanzia "Infortuni subiti dai subappaltatori e loro prestatori di lavoro".

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) secondo i massimali sopra citati che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

Le polizze dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato.

L'amministrazione comunale è manlevata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto di questo capitolato.

La ditta aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

Articolo 15 — Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 100,00 (euro cento/00) ed € 1.000,00 (euro mille/00) a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

All'impresa è applicata una penalità fissa di € 1.000,00 (euro mille/00) per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate per iscritto con l'imposizione di un termine non superiore a 24 ore per la presentazione delle eventuali giustificazioni che saranno valutate per comminare le penali.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Se entro 10 giorni dalla data di ricevimento il fornitore non adduce alcuna motivata giustificazione scritta ovvero qualora le stesse non fossero accoglibili, il Comune di Cuneo applicherà le penali previste.

Articolo 16 — Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

Art. 16 bis – Annullamento manifestazione

Nel caso in cui, a causa dello sviluppo di un'eventuale emergenza epidemiologica connessa al covid-19 o ad altra causa, si renda necessario annullare la manifestazione, il Comune di Cuneo comunicherà all'impresa detta decisione entro 15 giorni dall'avvio della manifestazione. In tale caso verrà riconosciuto all'impresa - come risarcimento onnicomprensivo per spese già sostenute, ammortamenti e qualsiasi altro onere o danno subito – un importo pari al 10% dell'importo contrattuale. L'impresa, presentando offerta, accetta incondizionatamente detta condizione.

Capitolo IV Personale

Articolo 17 — Personale impiegato nel servizio

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa, con esclusione dei comportamenti dolosi.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

Articolo 18 — Requisiti degli operatori

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale.

Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

All'amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità:

- a) il nominativo dell'incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale il responsabile comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte;
- b) l'elenco del personale impiegato nel servizio, specificando l'unità operativa di attribuzione, ed eventuali variazioni.

L'appaltatore e il personale impiegato sono tenuti all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'amministrazione comunale di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

In caso di scadenza o di risoluzione anticipata del presente appalto il Comune di Cuneo resta sollevato da qualsiasi responsabilità relativa al personale comunque assunto dall'appaltatore per assicurare quanto richiesto da questo bando.

Articolo 19 — Assenze e Sostituzioni del personale

L'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità del servizio alle condizioni previste dal presente capitolato.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con i partner del progetto.

In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

La sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita per le giornate stesse in cui si verifica l'assenza in base alle attività in programma.

Articolo 20 — Gestione del turnover

L'appaltatore dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo previsto dal presente affidamento.

Articolo 21 — Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale.

Articolo 22 — Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Articolo 23 — Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

Nel caso in cui dovesse sopraggiungere una nuova situazione di emergenza sanitaria dovuta ad epidemia, si evidenzia che dovranno essere adottate e rispettate tutte le disposizioni stabilite dalle normative in vigore al momento dello svolgimento della Fiera.

Capitolo V Norme relative al contratto

Articolo 24 – Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata¹. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 106, comma 1, lettera d).

Articolo 25 – Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo netto del servizio è fissato in **€ 163.600,00** così suddiviso:

- **€ 154.000,00** per la fornitura delle strutture e costi manodopera (soggetti a ribasso e ad IVA nella misura di legge) di cui € 70.000,00 per costi manodopera ed € 84.000,00 per la fornitura delle strutture
- **€ 1.600,00** per oneri connessi alla sicurezza (non soggetti a ribasso², ma soggetti ad IVA nella misura di legge)
- **€ 8.000,00** per oneri forfettari per energia elettrica (non soggetti a ribasso³, ma soggetti ad IVA nella misura di legge).

Il totale complessivo massimo è di **€ 199.592,00** comprensivi di IVA nella misura di legge e oneri.

Il corrispettivo del servizio è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all'appalto.

¹ Articolo 32, comma 14, del Codice.

² Articolo 23, comma 15, del Codice.

³ Articolo 23, comma 15, del Codice.

Articolo 26 — Sospensione dei pagamenti

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti alla ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

Articolo 27 — Adeguamento ai prezzi

In ragione delle effettive tempistiche di realizzazione delle attività previste da questo capitolato, i prezzi del servizio, così come determinati, si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione servizio.

Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per la esecuzione del servizio stesso.

L'impresa appaltatrice, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Articolo 28 — Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore.
- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 29 — Risoluzione del contratto — Sostituzione del Comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- applicazione di almeno quattro penalità.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

Articolo 30 — Fallimento, successione e cessione della ditta

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,

amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice.

Articolo 31 — Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso, già in fase di gara⁴, il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca a un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.⁵

La previsione di cui al periodo precedente trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice⁶.

Ai sensi dell'articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b) laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

⁴ Articolo 19 ter del Codice.

⁵ Articolo 48, comma 19, del Codice.

⁶ Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

Articolo 32 — Divieti

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

Articolo 33 — Avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

Articolo 34 — Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.⁷

Articolo 35 — Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Articolo 36 — Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

Articolo 37 — Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

Capitolo VI Norme finali

Articolo 38 — Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Articolo 39 — Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

In considerazione del fatto che la procedura per l'affidamento e l'esecuzione dell'appalto comporta l'acquisizione di dati forniti dall'operatore economico o l'acquisizione di dati inerenti allo stesso presso altri soggetti, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono prendere visione dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14, Sezione 2 "Informazione e accesso ai dati

⁷ Articolo 209, comma 2, del Codice.

personali”, del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, al seguente indirizzo:

http://www.comune.cuneo.it/fileadmin/comune_cuneo/content/amm_organiz/Amministrazione_trasparente/privacy/InformativaPerAppalti_200818.pdf

Articolo 40 — Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

Articolo 41 — Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 42 — Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 43 — Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

Articolo 44 — Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento [RUP]⁸ è l'Arch. Virginia Ghibaudò, Responsabile del Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio – Ufficio Manifestazioni.

Recapiti:

tel.: 0171.444.260 – 285

email: manifestazioni@comune.cuneo.it

Lo stesso è anche direttore dell'esecuzione.

ALLEGATI

- 1) Allegato A e schede tecniche;
- 2) Planimetrie di Piazza Galimberti, Via Roma, Piazza Virginio

⁸ Articolo 31 del Codice.